

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulle regole di calcolo dell'anzianità dei neoassunti nell'Area Manageriale ai fini dei passaggi di segmento

Data: 04/02/2026 08:47

Mittente: <GEP.RelazioniSindacali@bancaditalia.it>

Destinatario:<segreteria@fab-bi.it>

Buongiorno

Di seguito sono riportate **(in neretto) le risposte ai quesiti posti**, predisposte con la collaborazione di colleghe e colleghi delle Divisioni competenti in merito ai profili sollevati.

Cordiali saluti

Da: FABI_BI_RSA <segreteria@fab-bi.it>

Inviato: martedì 9 settembre 2025 11:30

A: GEP.RelazioniSindacali <GEP.RelazioniSindacali@bancaditalia.it>

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulle regole di calcolo dell'anzianità dei neoassunti nell'Area Manageriale ai fini dei passaggi di segmento

Gentili Colleghi e Colleghe del Servizio del Personale,

buongiorno.

Vi scrivo per chiedere un chiarimento scritto e univoco sulle regole di calcolo dell'anzianità dei neoassunti nell'Area Manageriale ai fini dei passaggi di segmento (in particolare Esperto → Consigliere e, a seguire, Consigliere → Direttore).

Riferimenti normativi richiamati

1. Regolamento del personale, art. 18, c. 4: decorrenza degli inquadramenti nei segmenti Consigliere ed Esperto al 1° luglio. **Il richiamo all'art. 18 non è conferente (in quanto contiene previsioni in tema di orario di lavoro)**
2. Norme su passaggi successivi in Area Manageriale: decorrenza al 1° luglio di ciascun anno. **Cfr. Circolare n. 299/2017 pag. 3**
3. Per confronto: in Area Operativa (artt. 64, c. 4 e 65, c. 2) i requisiti si verificano al 31 dicembre dell'anno precedente e la decorrenza è 1° gennaio. **Corretto**

La Circolare n. 299/2017 sul "Sistema di avanzamento dell'Area Manageriale e Alte professionalità" prevede, nell'ambito dei criteri generali, che "L'attribuzione dei passaggi di segmento e di livello economico è disposta nel primo semestre di ciascun anno e produce effetti dal 1° luglio".

La decorrenza giuridica ed economica dei passaggi di segmento (fissata al 1° luglio di ciascun anno) non va confusa con il periodo preso in considerazione in ogni sessione valutativa che, sempre secondo le previsioni della Circolare n. 299, considera il personale in possesso dei requisiti di esaminabilità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Relativamente alla situazione dei neo-assunti, il comma 3 dell'art. 60/I Reg. Pers. prevede che "L'anno nel quale ... si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento". Sulla base di tale criterio di carattere generale, il primo anno di servizio viene preso in considerazione ai fini degli avanzamenti solo se la presa di servizio avviene entro il 1° settembre (cfr. Circolare n. 299 a pag. 6 per i passaggi al segmento di Esperto e a pag. 11 per l'attribuzione del livello economico).

Punti su cui chiediamo esplicito chiarimento

Data di riferimento per i requisiti in Area Manageriale

Confermate che, ai fini dell'idoneità allo scrutinio, i requisiti di anzianità si considerano maturati entro il 30 giugno (con decorrenza, se promossi, dal 1° luglio)?

NO. Come detto sopra, i requisiti di anzianità ai fini degli avanzamenti si considerano maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla sessione di avanzamento.

Anno di ingresso "parziale"

Nel caso di assunzione in corso d'anno (es. decorrenza economica 31 agosto 2023):

- l'anno 2023 viene conteggiato come primo anno di "permanenza nel segmento di Esperto" ai fini dei 5 anni richiesti per il passaggio a Consigliere, oppure no? **SI (in quanto la presa di servizio è avvenuta entro il 1° settembre – VEDI SOPRA)**

- esiste una soglia interna (es. "entro il 31 agosto") oltre la quale l'anno di ingresso non viene conteggiato? Se sì, potete indicarci la base normativa o l'eventuale prassi formalizzata? **VEDI SOPRA**

Allineamento tra "anno valutativo" e anzianità per i passaggi

Considerata la diversa scansione dell'anno valutativo (1° settembre – 31 agosto) rispetto al calendario dei passaggi di segmento (30 giugno/1° luglio), confermate che le regole valutative (es. soglia del 1° luglio per la valutazione annuale) non incidono sul calcolo dell'anzianità utile ai passaggi?

Per l'Area Manageriale il periodo di valutazione coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Su un altro piano opera la decorrenza degli avanzamenti, che per tutta la compagine dell'Area è fissata al 1° luglio.

Criterio pratico per il conteggio dei 5 anni (Esperto → Consigliere)

Potete indicarci il criterio operativo utilizzato per stabilire l'anno di prima scrutinabilità (esempi-tipo):

ingresso 1° gennaio 2023 → prima finestra luglio 2028?

SI

ingresso 15 luglio 2023 → prima finestra luglio 2028 oppure luglio 2029 (in quanto oltre il 30 giugno)? **Luglio 2028**

ingresso 31 agosto 2023 → prima finestra luglio 2028 oppure luglio 2029 (in quanto oltre il 30 giugno)? **Luglio 2028**

ingresso 1 ottobre 2023 → prima finestra luglio 2029 (in quanto oltre il 30 giugno)? **Luglio 2029**

Resta ovviamente ferma l'ipotesi alternativa di prima scrutinabilità, anche prima dei 5 anni di permanenza nel segmento, per gli Esperti comunque inquadrati nel 3° livello economico.

Uniformità applicativa e comunicazione

È prevista/possibile una nota interpretativa o FAQ da condividere con neoassunti e strutture (es. "Guida ai passaggi Area Manageriale"), così da evitare difformità informative al momento dell'ingresso?

Le norme che regolano gli avanzamenti sono presenti nella intranet del personale, richiamate anche nella sezione dedicata ai neo-assunti. Inoltre, in occasione dell'avvio dei procedimenti preordinati a definire avanzamenti di segmento e livello, le relative comunicazioni riportano, in sintesi, il quadro normativo di riferimento.

In merito alle conseguenze derivanti, ai fini degli avanzamenti, dall'ingresso in Banca effettuato oltre la data del 1° settembre (non utilità del periodo di servizio prestato nell'anno di assunzione ai fini del conteggio dell'anzianità minima necessaria), si fa presente che - nei casi in cui la presa di servizio possa ricadere in quella fascia temporale (tenuto conto delle delibere di assunzione adottate dal Consiglio superiore) - agli assumendi sono fornite specifiche informazioni su tale particolare profilo in fase preassuntiva, a cura della competente Divisione del Servizio GEP.

L'obiettivo è fornire ai colleghi un'informazione trasparente, uniforme e verificabile. Vi saremmo grati se poteste fornirci una risposta formale (con eventuali riferimenti puntuali ad articoli/comma o prassi interne), che potremo a nostra volta condividere integralmente.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori elementi utili o per un breve confronto tecnico.

Grazie dell'attenzione e della collaborazione.

Cordiali saluti,

FABI R.S.A. BANCA D'ITALIA

SEGRETERIA NAZIONALE

VIA PANISPERNA, 32 - 00184 ROMA

TEL. 0647923648 . 2344